

A.G.C. 5 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 7 –
Decreto dirigenziale n. 235 del 29 luglio 2010 - D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 272, comma 2.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività svolte in deroga. Ditta Stockfish International s.r.l.. Attività: lavorazione e conservazione pesce; sede operativa nel Comune di Castellammare di Stabia, alla via Schito, 185.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i., art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16, art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il legale rappresentante della società Stockfish International a r.l., con sede operativa nel Comune di Castellammare di Stabia, alla via Schito, 185, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di lavorazione e conservazione pesce, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV come **“Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/g”** e con l'uso di circa 900 Kg/g di prodotti ittici;
- che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 16/05/08 con prot. 423681, reiterata in data 19/11/08 con prot. n.968249 e in data 26/03/09 con prot.263655, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- che nella Conferenza di Servizi, iniziata in data 31/03/10 e terminata in data 16/06/10, i cui verbali si richiamano:
 - 1) l'ARPAC, esaminate le integrazioni fornite, ha espresso parere favorevole, in quanto l'uso di soluzioni acquose contenenti microrganismi che aggrediscono i composti organici, è idoneo al contenimento delle emissioni maleodoranti prescrivendo un conto ore sul diffusore delle soluzioni acquose;
 - 2) la Stockfish International a r.l. ha prodotto integrazioni con prot. 32084 del 13/04/10 e prot. 362472 del 26/04/10, nonché certificato di agibilità dell'immobile prot. n. 6 del 08/11/2007;
 - 3) che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considerano acquisiti gli assensi della Provincia, del Comune e dell'ASL;
- che la Conferenza di Servizi a conclusione si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla Società Stockfish International a r.l. con le prescrizioni suindicate;

DATO ATTO

- che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

- che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO

- di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza di
- Servizi, la Società Stockfish International a r.l., con sede operativa nel Comune di Castellammare di Stabia alla via Schito, 185 con l'obbligo di un conta ore sul sistema adottato;

VISTI

- il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- il D.D. n. 19 del 10/08/2009 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. **di autorizzare** la società Stockfish International a r.l., con sede operativa nel Comune di Castellammare di Stabia, alla via Schito 185, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, Decreto Legislativo n.152/06, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencate nella parte II dell'allegato IV denominata ***“Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 Kg/g”*** e con l'uso di circa 900 Kg/g **di prodotti ittici**, così come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/Nmc	FLUSSO DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
	Idratazione e lavorazione merluzzo secco o salato	Sostanze maleodoranti	—	—	Soluzioni acquose contenenti microrganismi che aggre-discono i composti organici

2. **di obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) **rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - b) **i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - c) **contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
 - d) **l'impianto** di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza e dotato di contatore sul sistema di diffusione di soluzioni acquose;
 - e) **provvedere** all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
 - f) **rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - comunicare agli enti di cui alla lettera d) la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;

- trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
 - la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- i) **rispettare** quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dello impianto autorizzato, in particolare:
- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **di precisare che:**
- a) l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - b) la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **di demandare** all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **di precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;
6. **di stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;
7. **di notificare** il presente provvedimento alla società Stockfish International a r.l., con sede operativa nel Comune di Castellammare di Stabia, alla via Schito, 185, esercente attività di lavorazione e conservazione del pesce;
8. **di inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Castellammare di Stabia, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli;
9. **di inoltrare** copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi